

0001



COMUNE DI T
Ufficio T.O.S.A.P.
GESTOR SPA

A

Classe 3

Orario al pubblico: lun/ven:00/13:00 e mar/gio: /18:00

Spett.le

AVVISO DI PAGAMENTO TOSAP

SCADENZA RATA UNICA 31/01/2008

Avviso-Nr. 2038 del 03/01/2008 Anno 2008

Cod. Contribuente 3757

La scrivente società, affidataria della gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ossequio alla Legge n. 212 del 27 Luglio 2000, AVVISA che è in scadenza il termine di pagamento del Canone per l'Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche.

L'importo dovuto, salvo variazioni rispetto all'anno precedente, è quello indicato nel bollettino allegato.

SANZIONE OMESSO-RITARDATO VERSAMENTO: 30% DEL CANONE

Questo servizio viene reso nell'esclusivo interesse del contribuente. Atto informale non opponibile con ricorso. Il contribuente che non intende avvalersi del presente servizio di domiciliazione può ritirare il bollettino presso l'ufficio sopra indicato o presso gli uffici postali.

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE	UBICAZIONE OCCUPAZIONE	CATEGORIA	GIORN	MQ.	% POBB.	TARIFFA	IMPORTO
OCCUPAZIONI DELLO SPAZIO SOPRA E		I CATEGORIA	390	300	100	€ 20,92	€ 6.276,00
OCCUPAZIONI DELLO SPAZIO SOPRA E	VIA	I CATEGORIA	300	300	100	€ 20,92	€ 6.276,00

TASSA	SPESE DI SPEDIZIONE	ARR.	TOTALE DA PAGARE
€ 12.552,00	€ 0,60	€ 0,40	€ 12.053,00

RATA	SCADENZA	IMPORTO
rata unica	31/01/2008	€ 12.553,00
1	31/01/2008	€ 3.139,00
2	30/04/2008	€ 3.138,00
3	31/07/2008	€ 3.138,00
4	31/10/2008	€ 3.138,00

04.02.08/0000900/EE



P AD AQL ARI GTO RUO

orig. Bollettino API

ESTRATTO DELLE NORME PRINCIPALI

Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 Art. 38 - 1. Sono Soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al dominio o al patrimonio indisponibile del comune e delle provincie. - 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazio soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti ai servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. - 3. La tassa applicata, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta esistente, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblica passaggio. - 4. Le occupazioni realizzate su porzioni del suolo dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. Art. 42 - 2. Per le occupazioni che, di fatto, il protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. - 3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate negli art. 38, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal comune, sentito la commissione edilizia, o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'atto prefetto o in altri luoghi pubblici. - 4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, la frazione al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Art. 43 - 1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie dell'art. 42 comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento provincia, in caso di arrotondamenti in concessione, al concessionario del comune. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche del modello di versamento. - 5. Per le occupazioni temporanee occupazioni non siano commesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto. Art. 51 - 1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione della denuncia. Accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo, mediante versamento o di estinzione del versamento. L'eventuale interpretazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti provvede all'accertamento in rettifiche delle denunce nei casi di infedeltà, incompletezza ed incompiutezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'uffici nei casi di omessa presentazione della denuncia. - 2. Il comune o la provincia appronta avvisi di accertamento inviati nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento. - 3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifiche che d'uffici, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

SANZIONI AMMINISTRATIVE - Decreti Legislativi n. 471-472-473 del 18/12/97 e succ. mod. ed integ. - D.Lgs. 471/97 - Art. 13 *Ritardati ed omessi versamenti diretti* - Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze, i versamenti periodici, il versamento di congruo o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, debitamente in questi casi l'ammontare del versamento periodico o in acconto, ancorché non effettuato, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del